

termini di servizi per i nuovi rapporti da costituire oltre frontiera.

Quali opportunità alle piccole e medie imprese offre questa legge?

Tra gli strumenti direttamente fruibili dagli operatori, due in special modo potranno rivelarsi particolarmente utili: l'impiego di una piccola e media, vale a dire alla stragrande maggioranza dei componenti il nostro tessuto industriale. La società finanziaria, da costituire a Pordenone ma che sarà attiva nell'intero nord-est d'Italia, e il centro di servizi alle imprese, anch'esso ubicato in Friuli ma con una valenza operativa che mi auguro possa investire l'intero territorio nazionale, attraverso le dimanzazioni decentrate dei centri Icc e delle camere di commercio. Il primo strumento sarà un sportello specializzato cui potranno rivolgersi quelle imprese che intendono costituire o hanno già costituito joint-venture nei paesi dell'est, per ottenere partecipazioni o finanziamenti fino al 25% del capitale della società mista, elevabile al 30% se viene accordata la partecipazione aggiuntiva della Simest. Le iniziative partecipate dalla finanziaria avranno inoltre accesso ai crediti agevolati erogati dal Mediocredito Centrale e i relativi rischi saranno coperti dalla garanzia assicurativa della Sage. Il centro di servizi per gli scambi si caratterizza per la sua funzione di supporto alla costruzione di progetti di cooperazione: dovrà accompagnare l'impresa nella ricerca di partner nei paesi dell'est, offrendo consulenza giuridica (consoscenza della legislazione locale, contatti con le istituzioni, assistenza nella formazione dei contratti), economica (consoscenza delle possibilità di investimento nei vari paesi, per settori d'intervento, per settori merceologici ecc., simulazione dei rischi) ed assistenza negli scambi, anche in quelli effettuati in compensazione. Il centro dovrà inoltre fornire occasioni di formazione manageriale e professionale e di studi di un sistema informativo capillare.

Quali strumenti complementari alla legge vi sono a livello nazionale e comunitario?

Credo che tutti gli strumenti di intervento che ho cercato di descrivere debbano essere coordinati con le iniziative di cooperazione che la Comunità internazionale (Fondo Monetario, Banca Mondiale e la neonata Banca europea di ricostruzione e sviluppo) sta approntando.

Sono convinto che soprattutto la società finanziaria del nord est debba collegare la propria operatività agli interventi che si stanno ponendo in essere a livello europeo per favorire la nascita e lo sviluppo delle joint-venture. Pertanto immagino connessioni operative con una serie di strutture ed organismi, in ordine crescente quanto al raggio d'azione, anzitutto con la Simest, vale a dire con la società finanziaria con analoghe finalità e modalità gestionali, operante nell'intero territorio nazionale. La legge 19 prevede che la Simest partecipi alla finanziaria per il nord-est, ma quella che mi aspetto non è una mera presenza negli organismi deliberativi, bensì una sinergia operativa, anche formalizzata mediante convenzione, tra le due istituzioni. Tanto più che entrambe chiederanno di aderire alla rete di istituzioni finanziarie attraverso cui opererà il piano comunitario «Phare», volto ad incoraggiare le joint-venture nei paesi dell'est.

Un ulteriore livello di collega-

mento dovrà comprendere le sinergie con le operazioni a favore del settore privato promosse dalla Banca europea di ricostruzione e sviluppo, costituita a Londra nello scorso aprile.

A che punto è l'attuazione della legge e quali sono stati fino ad ora gli ostacoli maggiori incontrati?

L'intenzione è di costituire i principali strumenti previsti dalla legge entro l'anno. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno emanato le proprie leggi che regolano l'istituzione della società finanziaria e del centro di servizi alle imprese, alla pubblicazione di tali leggi dovrà seguire la predisposizione e la sottoscrizione dei patti statutari assieme agli altri soggetti aderenti a ciascun organismo (Simest e soggetti privati per la finanziaria; Icc, Unioncamere ed altri soggetti pubblici e privati per il centro di servizi).

Quanto al centro finanziario di Trieste, il Tesoro sta curando la concertazione con gli altri ministeri interessati per l'adozione dei decreti attuativi della legge, istituiti dal centro, costituiti dall'autorità ad esso preposta e regolatori delle modalità operative.

Una normativa dettagliata, insomma, che reca con sé più che sufficienti caratteri di garanzia sotto il profilo dei futuri controlli, dell'assenza di discriminazione tra sogget-

Per l'off-shore verranno emanati i decreti

ti italiani ed esteri e soprattutto a tutela del rischio - insito in ogni centro «off-shore», esistente - di generare un punto di fuga fiscale e valutario per operazioni poco trasparenti. Tutto ciò, tenuto conto anche della peculiare finalità del centro, che orienta le attività che vi si svolgono verso i mercati dell'est europeo, sarebbe dovuto trovare gli organismi comunitari disponibili ad accogliere il disposto legislativo. Sono rimasto sorpreso nell'apprendere che le più ferme obiezioni della Commissione Cee riguardano proprio la nascita del centro finanziario in Trieste, con argomenti quali che ritengo non pertinenti. □M.G.

Molti, leggendo l'articolo 3 della legge sulla cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia e delle aree venete limitrofe, si sono sentiti prendere dal languore: Trieste come le isole Cayman, come le Bahamas, come Dublino, Malta, Lussemburgo? Il centro di servizi finanziari ed assicurativi «off-shore» ha avuto subito due tipi di innamorati, quelli che vedevano l'eventualità di portare i propri affari finanziari senza identità fiscale un po' vicino al cuore (non solo a quello dell'Europa), e quelli che, per se stessi, hanno pensato alla grande occasione per passare dall'amministrazione di enti pubblici economici più o meno claudicanti alla dimensione di magi della finanza internazionale. C'è per fortuna anche la categoria di coloro che di fronte alla possibilità di un improvviso ringiovanimento della città del «porto franco» (di Carlo VI, prima che di Maria Teresa), hanno percepito il fascino del progetto, senza dar segno di perder subito la testa. Di solito è da questi tipi di atteggiamenti che escono i fidanzati più seri. Nodi gordiani di problemi irrisolti, infatti, non mancano. Ci ha pensato prima di tutto Lord Brittan a calmare gli spiriti più bollenti: il progetto di off-shore italiano è o non è finalizzato allo sviluppo dell'Est europeo? La legge approvata dal nostro Parlamento giustifica l'interrogativo (art. 3, comma 3).

Ma il problema non è solo quello di mettere a fuoco le finalità del centro (e non è detto che ciò debba essere deciso da Lord Brittan). Esiste

con aliquota fissa (non è chiaro se si intenda in cifra fissa).

I soggetti operanti nel centro non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari e sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane.

Alla definizione dei criteri di ammissibilità sia riguardo ai soggetti, sia riguardo alle operazioni ed agli strumenti operativi provvede il ministero del tesoro attraverso uno o più decreti attuativi.

La gestione ed il governo del centro sono affidate ad una Authority di dodici membri di cui nove di nomina ministeriale e tre scelti tra esperti di finanza e commercio internazionale. La vigilanza sulle banche, gli intermediari finanziari e le compagnie di assicurazione operanti nel Centro sono demandate, secondo le rispettive competenze istituzionali, alla Banca d'Italia, alla Consob ed all'Isvap.

Come è facile intuire siamo in presenza di un vero e proprio Centro off-shore, il primo realizzato in questi termini in Italia. La scelta dei Friuli e della città di Trieste sono giustificate dalla peculiare configurazione di «zone di frontiera» e di porta aperta verso l'Europa danubiana e balcanica. Ma al di là degli aspetti di paradiso fiscale che il centro verrebbe ad assumere per le agevolazioni fiscali previste, non dobbiamo sottovalutare il forte impatto innovativo insito nella previsione di alcuni strumenti come la borsa a termine per le merci o quella per i rischi assicurativi previsti dal legislatore, strumenti che costituiscono una novità assoluta per gli operatori finanziari italiani.

Per la concreta applicazione della legge n.19 occorre però ancora attendere la soluzione di alcuni problemi di non poco conto. Il primo è quello costituito dai rilievi mossi in sede di Comunità Europea dalla Commissione per la concorrenza presieduta da Lord Brittan. In secondo luogo occorre attendere che il ministero del Tesoro renda noto il contenuto dei cosiddetti decreti attuativi affinché sia possibile verificare nel merito la rispondenza del Centro alle finalità previste dalla legge. Insomma c'è il dubbio fondato che da alcuni ambienti si spinga per consentire al centro di funzionare a tutto campo e di superare di fatto la specifica vocazione ad operare in direzione Est che giustificherebbe invece il regime agevolativo previsto. C'è infine da tener conto - e questo ci pare l'elemento più importante - che le drammatiche crisi che stanno sconvolgendo la Jugoslavia, in preda ad una guerra civile palese, e l'Unione Sovietica dove il fallito colpo di stato ha tentato di rimettere in discussione le scelte di evoluzione in senso democratico delle strutture politiche ed economiche volute da Gorbaciov, rendono assai difficile immaginare un impegno di imprese ed operatori in attività a così alto rischio.

Per contro non possiamo dimenticare che lo sviluppo della democrazia nei Paesi dell'Est è inscindibile da quello delle strutture economiche e del benessere per le popolazioni. Il Centro di Trieste, ove correttamente impostato e gestito, potrebbe assolvere ad una interessante funzione di sviluppo della cooperazione economica e commerciale tra questi paesi e l'intera Comunità Europea in vista della realizzazione di quella «casa comune» che pur resta tra gli obiettivi politici del prossimo futuro.

1) società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale,

2) una borsa per la negoziazione a

La legge sulle aree di confine

Trieste, centro di scambi internazionali

MASSIMO CECCHINI

ra le iniziative più interessanti predisposte dall'Italia per sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con i paesi dell'area danubiana e con l'Unione Sovietica, nonché per favorire il passaggio delle economie di quei paesi al regime di mercato merita di essere segnalata la legge 9 gennaio 1991 n. 19 - meglio nota come legge per la costituzione del Centro Offshore di Trieste.

Il provvedimento, di carattere indubbiamente innovativo sia dal punto di vista degli strumenti, sia da quello delle operazioni ammesse, prevede - accanto a disposizioni di minor interesse:

1) la costituzione di una Società finanziaria con sede in Pordenone sotto forma giuridica di SpA avente per scopo sociale quello di finanziare o partecipare ad imprese, società miste, joint ventures realizzate da imprese regionali e destinate ad operare nei paesi dell'Est.

2) la realizzazione di un Centro di servizi per gli scambi e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici (localizzato a Gorizia) con compiti di consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese;

3) l'istituzione, nell'ambito dei punti franchi già esistenti a Trieste, di un Centro di servizi finanziari ed assicurativi in cui possano operare

società che raccolgano capitali sui mercati internazionali tra non residenti e li impieghino unicamente al di fuori del territorio dello stato italiano tra non residenti.

Nell'ambito di tale Centro sono inoltre attivati:

- una borsa-merci
- una borsa rischi assicurativi inerenti i paesi dell'Est
- un mercato di emissione e negoziazione di lettere di credito.

4) la quotazione di diritto, presso le borse di Trieste e Venezia, delle

valute dei paesi aderenti alla «Pentagonale» nonché del rublo sovietico.

I redditi prodotti nel Centro dai soggetti autorizzati ad operarvi sono totalmente esenti da Irpeg ad assoggettati soltanto al 50% ad Ior, per dieci anni sono pienamente esentati dall'Ior i redditi prodotti da soggetti provenienti da Paesi in fase di transizione verso l'economia di mercato nonché le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti a medio-lungo termine effettuati negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari (bollo, registro, ipotecaria, tassa sui contratti di borsa, ecc.) sono applicate

il rispetto delle regole decretate per il suo funzionamento, con la sua autorità pubblica potrà avere un ruolo discriminante fra carattere speculativo e carattere propulsivo. Non è scontata l'uguaglianza fra centro off-shore e «paradiso fiscale».

Certo, perché il comitato «direttore» possa assolvere a questa funzione è necessario che la competenza tecnica dei suoi membri abbia rilievo nazionale ed internazionale almeno non inferiore alla loro affidabilità politica. L'occasione italiana ed europea, costituita dal progetto del centro, non può diventare scabellato per la «scalata alla finanza mondiale» di qualche personaggio del mondo politico locale. Non basta neppure essere «presidenti» dell'Ente del porto, o della Camera di commercio, così come non basta essere assessori o ministri (anche se di questi, qualcuno di specifico valore tecnico a volte c'è stato).

Certo, se così fosse non varrebbe la pena agitarsi troppo: il fallimento del progetto o la sua lenta asfissia in un pantano di interessi solo locali sarebbe assicurato. Si tratta allora di capire se, fra cinque ministri, presidenza del Consiglio e Banca d'Italia, oltre che Giunta regionale, Ccia ed Ente porto, che devono nominare i membri del comitato direttore, c'è qualcuno in grado di essere il primo a decidere che ciò di cui vi è bisogno è nominare il proprio delegato fiduciario con qualità tali, che senza un analogo livello della propria designazione, gli altri titolari delle nomine perderebbero la faccia e forse qualcosa in più.

con aliquota fissa (non è chiaro se si intenda in cifra fissa).

I soggetti operanti nel centro non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari e sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane.

Alla definizione dei criteri di ammissibilità sia riguardo ai soggetti, sia riguardo alle operazioni ed agli strumenti operativi provvede il ministero del tesoro attraverso uno o più decreti attuativi.

La gestione ed il governo del centro sono affidate ad una Authority di dodici membri di cui nove di nomina ministeriale e tre scelti tra esperti di finanza e commercio internazionale. La vigilanza sulle banche, gli intermediari finanziari e le compagnie di assicurazione operanti nel Centro sono demandate, secondo le rispettive competenze istituzionali, alla Banca d'Italia, alla Consob ed all'Isvap.

Come è facile intuire siamo in presenza di un vero e proprio Centro off-shore, il primo realizzato in questi termini in Italia. La scelta dei Friuli e della città di Trieste sono giustificate dalla peculiare configurazione di «zone di frontiera» e di porta aperta verso l'Europa danubiana e balcanica. Ma al di là degli aspetti di paradiso fiscale che il centro verrebbe ad assumere per le agevolazioni fiscali previste, non dobbiamo sottovalutare il forte impatto innovativo insito nella previsione di alcuni strumenti come la borsa a termine per le merci o quella per i rischi assicurativi previsti dal legislatore, strumenti che costituiscono una novità assoluta per gli operatori finanziari italiani.

Per la concreta applicazione della legge n.19 occorre però ancora attendere la soluzione di alcuni problemi di non poco conto. Il primo è quello costituito dai rilievi mossi in sede di Comunità Europea dalla Commissione per la concorrenza presieduta da Lord Brittan. In secondo luogo occorre attendere che il ministero del Tesoro renda noto il contenuto dei cosiddetti decreti attuativi affinché sia possibile verificare nel merito la rispondenza del Centro alle finalità previste dalla legge. Insomma c'è il dubbio fondato che da alcuni ambienti si spinga per consentire al centro di funzionare a tutto campo e di superare di fatto la specifica vocazione ad operare in direzione Est che giustificherebbe invece il regime agevolativo previsto. C'è infine da tener conto - e questo ci pare l'elemento più importante - che le drammatiche crisi che stanno sconvolgendo la Jugoslavia, in preda ad una guerra civile palese, e l'Unione Sovietica dove il fallito colpo di stato ha tentato di rimettere in discussione le scelte di evoluzione in senso democratico delle strutture politiche ed economiche volute da Gorbaciov, rendono assai difficile immaginare un impegno di imprese ed operatori in attività a così alto rischio.

Per contro non possiamo dimenticare che lo sviluppo della democrazia nei Paesi dell'Est è inscindibile da quello delle strutture economiche e del benessere per le popolazioni. Il Centro di Trieste, ove correttamente impostato e gestito, potrebbe assolvere ad una interessante funzione di sviluppo della cooperazione economica e commerciale tra questi paesi e l'intera Comunità Europea in vista della realizzazione di quella «casa comune» che pur resta tra gli obiettivi politici del prossimo futuro.

1) società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale,

2) una borsa per la negoziazione a

L'impegno della Comunità europea integrare l'Est nei mercati finanziari

UGO POLI

La Comunità europea ha una responsabilità primata nell'accompagnamento delle riforme economiche e nella ricostruzione della democrazia fondata sul diritto nei paesi dell'est europeo.

Per la definizione di strumenti atti a sostenere la specifica funzione dell'Italia in questo quadro comune, da governo e Parlamento sono venute nell'ultimo anno alcune normative nuove, che, se rese operanti con rapidità accettabile, possono consentire il superamento di liti storici dell'intervento pubblico in funzione dei mercati internazionali, favorendo il riposizionamento della piccola e media industria e l'internazionalizzazione dell'attività italiana.

La legge 9 gennaio 1991 n. 19 «per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia e delle aree limitrofe» valutata perciò in relazione ad altri atti normativi recenti ed in particolare alla legge n. 100/1990, istituita dalla Simest, ed al provvedimento di finanziamento dei progetti di cooperazione definiti nel quadro della iniziativa pentagonale, ora proposto dal ministro degli Esteri.

Il ruolo del legislatore La certezza degli scambi fra aree

VINCENZO PORCASI

el momento in cui ci si avvia alla progressiva creazione di una «casa comune europea» di cui anche l'Austria verrà a far parte a pieno titolo, sarà il caso, onde evitare l'insorgere di futuri possibili conflitti giurisdizionali sui poteri e sui diritti, di dare un esempio di lungimiranza economica politica, attribuendo a Trieste un regime valutario, fiscale e giurisdizionale nuovo e originale.

Ciò con compiuta tempestività ha dato iniziale soddisfacente risposta il nostro legislatore che con la legge 9 gennaio 1991, n. 19, all'art. 3, in particolare comma 1 e 2, ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria di Austria, dei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché dell'Urss, e dei mercati finanziari internazionali, ha istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi, in Trieste, cui vengono concesse particolari agevolazioni finanziarie e fiscali.

In tale Centro, fra l'altro, opereranno:

1) società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale,

2) una borsa per la negoziazione a

Anche se quest'ultima misura non pare coincidere con il «programma nazionale coerente con gli interessi della Cee» da definire «d'intesa con le regioni interessate» previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 19/90, è evidente che la vastità del disegno ha un rilievo nazionale e di concorso italiano alla politica comunitaria, che non può essere immiserito da valutazioni localistiche.

Conforta questo giudizio l'estensione della operatività del Mediocredito nel finanziamento agevolato e nella copertura assicurativa all'estero per tutte le imprese piccole e medie, sul quale si è impegnato di recente il Parlamento sulla base del modello di intervento configurato già per Simest e per il Nord-Est (Atto Senato 2647).

La legge 19, 90 stessa reca una previsione normativa di immediato rilievo nazionale e comunitario, quale è il centro di servizi finanziari ed assicurativi «istituito» con l'articolo 3, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste.

Il centro ha l'aspecificata finalità di promuovere e sviluppare l'attività finanziaria dei paesi, di cui alle generali finalità della legge, e cioè quelli dell'Europa centrale e balcanica più l'Urss, e, con modalità e

termini di merci, 3) nonché, presso le borse valori di Trieste» e di Venezia sono stati quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri Paesi prima indicati.

Con tali tre punti, più che con gli altri, riguardanti in prevalenza aspetti tecnici estremamente parcellizzati, il legislatore ha inteso dimostrare la vastità dell'impegno che intende assumere, anche nell'interesse della Comunità Europea, nei confronti di un territorio avente valenze giuridiche internazionali del tutto peculiari.

Infatti, i tre punti oggetto del presente lavoro afferiscono alla generalità degli operatori, sia economici sia famiglie, sia residenti che non residenti il principio che società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale, possano, godendo dei particolari benefici agevolativi previsti dalla norma, svolgere colà la loro funzione professionale, può comportare l'insorgere in Trieste di quel particolare tessuto connettivo di imprese esercenti il trading, il commercio di transito, la raccomandazione marittima, l'attività armatoriale tanto significato hanno avuto nella città giuliana e che rappresentano.

Il mercato industriale del metallo prezioso nel contesto territoriale è fra i più importanti del mondo e certamente non è insensibile a iniziative della specie, che sul piano immediatamente operativo si combinerebbero, con il bisogno di teausaurizzazione, proprio dell'operatore famiglia, durante i periodi di

implicazioni oggettivamente distinte, l'Austria. Il centro deve operare per lo «spazio» a integrazione con i mercati finanziari internazionali di questi paesi.

Rilevanti e complessi sono però i problemi di configurazione giuridica della operatività del Centro. Con le attività finanziarie, che vi sono considerate ammissibili, essa pone però problemi utili come occasione di innovazione della normativa italiana, sia rispetto a fondamentali direttive Cee (si pensi solo alla direttiva n. 89/616 sul mercato interno bancario inserita solo durante i lavori della Camera all'articolo 24 del disegno di legge comunitaria 1991), sia rispetto alla giurisprudenza internazionale più avanzata, che accompagna la globalizzazione dei mercati ed i nuovi strumenti di contrattazione economica, che vi si formano, (si pensi alla dottrina civilistica italiana così limitativa in materia di «garanzie astratte» ed agli opposti indirizzi, internazionalmente prevalenti, in materia di lettere di credito).

Al di là delle questioni di grande complessità tecnica e normativa, che ne derivano per la formulazione dei decreti attribuiti alla competenza del ministero del Tesoro ai sensi dei commi 3 e 6, è bene rilevare invece la connessione che le attività previste nel centro hanno con altri istituti della legge.

C'è relazione fra le «società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale», ammesse ad operare nel centro; la «borsa per la negoziazione a termine di merci», che vi si vuole attivare, e gli interventi operativi del Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, di cui all'articolo 2, comma 9, che ben difficilmente può assumere un ruolo competitivo nel trading internazionale, solo sulla base di un pur qualificato supporto di documentazione e di informazione agli operatori economici.

È invece proprio di un salto di

crisi del sistema con il quale trova a convivere, come quello attuale. L'ammissione poi delle valute emesse dai detti paesi nelle due borse valori regionali è una intelligente scelta di politica del diritto valutario. Essa sembra partire dalla verificata interesistenza delle economie dell'area, reciprocamente complementari e sinergiche, nonostante i due conflitti mondiali e gli strascichi di immensa violenza intervenuti. È la concreta manifestazione della esigenza di trasparenza economico-finanziaria che la normativa sul monitoraggio fiscale e finanziario sul monitoraggio fiscale impone. Se il legislatore non avesse provveduto ora, come per il passato in Trieste, limitatamente al denaro, a consentire «comunque e quantunque» l'esistenza di un mercato ufficiale, si sarebbe certamente formato un ampio mercato parallelo, capace di vanificare tutti gli indicatori, cosa che in questa maniera si viene in buona parte ad evitare.

Peraltro, l'esistenza delle dette quotazioni, contribuirà a dare quel minimo di certezza delle transazioni economiche fra aree vicine che diversamente dovrebbero fare ricorso a mere forme di baratto, di conti compensativi o di scambi bilancianti capaci nel tempo di divenire solo vere e proprie barriere non tamare allo sviluppo degli scambi.

Il discorso menerebbe di andare ben oltre e coinvolgere comunque il problema dell'entrata dell'Austria nella Cee, con il relativo superamento di superati ricordi, come quello del futuro federativo o confederativo in Jugoslavia e quello della estensione della normativa di legge all'intera area balcanico-danubiana, quello dell'uniformizzazione degli ordinamenti giuridici nazionali, manifestamente priva di significato in un contesto di globalizzazione dei mercati e di internazionalizzazione delle economie, ma questo è un altro discorso.

qualità nella interpretazione del nostro commercio estero con le più vaste capacità di triangolazione e con solidi polmoni finanziari di supporto all'intercambio in modalità sofisticate, che c'è la condizione del successo.

Anche capacità di stoccaggio estera, per le materie prime, per i prodotti parati oleari secondo la possibilità già conosciuta ai punti franchi di Trieste, ma anche a quello di Venezia, possono forse navissimere rilevo generare.

C'è relazione fra la esclusione dell'Irpeg delle plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine all'est, realizzate da soggetti operanti nel centro off-shore, nei suoi primi dieci anni di attività, e le iniziative sostenibili dalla società finanziaria per azioni per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale, che le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono autorizzate a promuovere, anche in collegamento con Simest, prevista dall'articolo 2, commi da 1 a 8.

La legge regionale di attuazione del Friuli-Venezia Giulia, approvata nel luglio scorso e quella corrispondente della Regione Veneto, hanno configurato questa società finanziaria, con sede in Pordenone, denominata Finest, come un soggetto privo di vincoli nella composizione del capitale sociale, dove dunque la partecipazione privata può non solo esprimere la propria presenza negli organi sociali, ma proporsi di assumere la guida.

In questo contesto normativo dinamico e ricco di potenzialità, dove al dato geopolitico si aggiungono una antica cultura di «porta d'Oriente» della società triestina e le nuove relazioni con l'est avviate dal coraggio imprenditoriale dei mandati contrattuali friulani e veneti negli anni '80, un istituto come il San Paolo di Torino ha già annunciato di aver trasferito la propria struttura viennese per l'Est.

Certo, molte possibilità derivano dalla coerenza della attuazione della legge 19 con i principi e gli obiettivi generali delle politiche della Co-

munità Europea. Due cose sono preliminari.

Non può essere concesso «aggiramento» dei limiti di natalità delle imprese ammissibili diretti o indiretti della stessa Regione. Recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato la proposta della Commissione Cee di «adeguamento comunitario» di intervento nel settore industriale. Deve essere garantito un carattere non discriminatorio quindi la coerenza con le Cee sulla libera prestazione di servizi delle norme ammesse, con le quali saranno indicate per l'autorizzazione ad operare l'ambito del Centro di servizi ed assicurativi dei punti franchi di Trieste. Sono questi gli elementi dei questi forti governi italiani dalla direzione alla Concorrenza fino a gennaio. Le risposte, smesse con il lungo ritardo avuto un carattere argomentato, non antagonista, a partire positiva assunzione di responsabilità del nostro governo nei principi comunitari. S'investe, assai grave se a questo impegno per un punto che per altro è difficile implementare un successo svezio Cee, dalla Dg XIII dovesse avere un carattere argomentato negativo verso una i che non si propone di aumentare le capacità di circolazione interregionale, con attuazione la facilità riconferma i persistenti dei punti franchi ste. La stessa giurisprudenza Corte di giustizia sull'art. 6 del trattato Cee conforta qui. Si tratta perciò ora di porre, dal confronto di merito la compatibilità comunitaria, che sono essenziali per la italiana verso l'Est. Il Centro, diversamente, deve restare prevalentemente fondato su una valorizzazione di capacità all'interno di un quadro di azione normativa nuova, finanziaria ecc.

comunità Europea. Due cose sono preliminari.

Non può essere concesso «aggiramento» dei limiti di natalità delle imprese ammissibili diretti o indiretti della stessa Regione. Recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato la proposta della Commissione Cee di «adeguamento comunitario» di intervento nel settore industriale. Deve essere garantito un carattere non discriminatorio quindi la coerenza con le Cee sulla libera prestazione di servizi delle norme ammesse, con le quali saranno indicate per l'autorizzazione ad operare l'ambito del Centro di servizi ed assicurativi dei punti franchi di Trieste. Sono questi gli elementi dei questi forti governi italiani dalla direzione alla Concorrenza fino a gennaio. Le risposte, smesse con il lungo ritardo avuto un carattere argomentato, non antagonista, a partire positiva assunzione di responsabilità del nostro governo nei principi comunitari. S'investe, assai grave se a questo impegno per un punto che per altro è difficile implementare un successo svezio Cee, dalla Dg XIII dovesse avere un carattere argomentato negativo verso una i che non si propone di aumentare le capacità di circolazione interregionale, con attuazione la facilità riconferma i persistenti dei punti franchi ste. La stessa giurisprudenza Corte di giustizia sull'art. 6 del trattato Cee conforta qui. Si tratta perciò ora di porre, dal confronto di merito la compatibilità comunitaria, che sono essenziali per la italiana verso l'Est. Il Centro, diversamente, deve restare prevalentemente fondato su una valorizzazione di capacità all'interno di un quadro di azione normativa nuova, finanziaria ecc.

comunità Europea. Due cose sono preliminari.

Non può essere concesso «aggiramento» dei limiti di natalità delle imprese ammissibili diretti o indiretti della stessa Regione. Recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato la proposta della Commissione Cee di «adeguamento comunitario» di intervento nel settore industriale. Deve essere garantito un carattere non discriminatorio quindi la coerenza con le Cee sulla libera prestazione di servizi delle norme ammesse, con le quali saranno indicate per l'autorizzazione ad operare l'ambito del Centro di servizi ed assicurativi dei punti franchi di Trieste. Sono questi gli elementi dei questi forti governi italiani dalla direzione alla Concorrenza fino a gennaio. Le risposte, smesse con il lungo ritardo avuto un carattere argomentato, non antagonista, a partire positiva assunzione di responsabilità del nostro governo nei principi comunitari. S'investe, assai grave se a questo impegno per un punto che per altro è difficile implementare un successo svezio Cee, dalla Dg XIII dovesse avere un carattere argomentato negativo verso una i che non si propone di aumentare le capacità di circolazione interregionale, con attuazione la facilità riconferma i persistenti dei punti franchi ste. La stessa giurisprudenza Corte di giustizia sull'art. 6 del trattato Cee conforta qui. Si tratta perciò ora di porre, dal confronto di merito la compatibilità comunitaria, che sono essenziali per la italiana verso l'Est. Il Centro, diversamente, deve restare prevalentemente fondato su una valorizzazione di capacità all'interno di un quadro di azione normativa nuova, finanziaria ecc.

comunità Europea. Due cose sono preliminari.

Non può essere concesso «aggiramento» dei limiti di natalità delle imprese ammissibili diretti o indiretti della stessa Regione. Recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato la proposta della Commissione Cee di «adeguamento comunitario» di intervento nel settore industriale. Deve essere garantito un carattere non discriminatorio quindi la coerenza con le Cee sulla libera prestazione di servizi delle norme ammesse, con le quali saranno indicate per l'autorizzazione ad operare l'ambito del Centro di servizi ed assicurativi dei punti franchi di Trieste. Sono questi gli elementi dei questi forti governi italiani dalla direzione alla Concorrenza fino a gennaio. Le risposte, smesse con il lungo ritardo avuto un carattere argomentato, non antagonista, a partire positiva assunzione di responsabilità del nostro governo nei principi comunitari. S'investe, assai grave se a questo impegno per un punto che per altro è difficile implementare un successo svezio Cee, dalla Dg XIII dovesse avere un carattere argomentato negativo verso una i che non si propone di aumentare le capacità di circolazione interregionale, con attuazione la facilità riconferma i persistenti dei punti franchi ste. La stessa giurisprudenza Corte di giustizia sull'art. 6 del trattato Cee conforta qui. Si tratta perciò ora di porre, dal confronto di merito la compatibilità comunitaria, che sono essenziali per la italiana verso l'Est. Il Centro, diversamente, deve restare prevalentemente fondato su una valorizzazione di capacità all'interno di un quadro di azione normativa nuova, finanziaria ecc.

comunità Europea. Due cose sono preliminari.

Non può essere concesso «aggiramento» dei limiti di natalità delle imprese ammissibili diretti o indiretti della stessa Regione. Recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato la proposta della Commissione Cee di «adeguamento comunitario» di intervento nel settore industriale. Deve essere garantito un carattere non discriminatorio quindi la coerenza con le Cee sulla libera prestazione di servizi delle norme ammesse, con le quali saranno indicate per l'autorizzazione ad operare l'ambito del Centro di servizi ed assicurativi dei punti franchi di Trieste. Sono questi gli elementi dei questi forti governi italiani dalla direzione alla Concorrenza fino a gennaio. Le risposte, smesse con il lungo ritardo avuto un carattere argomentato, non antagonista, a partire positiva assunzione di responsabilità del nostro governo nei principi comunitari. S'investe, assai grave se a questo impegno per un punto che per altro è difficile implementare un successo svezio Cee, dalla Dg XIII dovesse avere un carattere argomentato negativo verso una i che non si propone di aumentare le capacità di circolazione interregionale, con attuazione la facilità riconferma i persistenti dei punti franchi ste. La stessa giurisprudenza Corte di giustizia sull'art. 6 del trattato Cee conforta qui. Si tratta perciò ora di porre, dal confronto di merito la compatibilità comunitaria, che sono essenziali per la italiana verso l'Est. Il Centro, diversamente, deve restare prevalentemente fondato su una valorizzazione di capacità all'interno di un quadro di azione normativa nuova, finanziaria ecc.

comunità Europea. Due cose sono preliminari.

Non può essere concesso «aggiramento» dei limiti di natalità delle imprese ammissibili diretti o indiretti della stessa Regione. Recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato la proposta della Commissione Cee di «adeguamento comunitario» di intervento nel settore industriale. Deve essere garantito un carattere non discriminatorio quindi la coerenza con le Cee sulla libera prestazione di servizi delle norme ammesse, con le quali saranno indicate per l'autorizzazione ad operare l'ambito del Centro di servizi ed assicurativi dei punti franchi di Trieste. Sono questi gli elementi dei questi forti governi italiani dalla direzione alla Concorrenza fino a gennaio. Le risposte, smesse con il lungo ritardo avuto un carattere argomentato, non antagonista, a partire positiva assunzione di responsabilità del nostro governo nei principi comunitari. S'investe, assai grave se a questo impegno per un punto che per altro è difficile implementare un successo svezio Cee, dalla Dg XIII dovesse avere un carattere argomentato negativo verso una i che non si propone di aumentare le capacità di circolazione interregionale, con attuazione la facilità riconferma i persistenti dei punti franchi ste. La stessa giurisprudenza Corte di giustizia sull'art. 6 del trattato Cee conforta qui. Si tratta perciò ora di porre, dal confronto di merito la compatibilità comunitaria, che sono essenziali per la italiana verso l'Est. Il Centro, diversamente, deve restare prevalentemente fondato su una valorizzazione di capacità all'interno di un quadro di azione normativa nuova, finanziaria ecc.

comunità Europea. Due cose sono preliminari.

Non può essere concesso «aggiramento» dei limiti di natalità delle imprese ammissibili diretti o indiretti della stessa Regione. Recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato la proposta della Commissione Cee di «adeguamento comunitario» di intervento nel settore industriale. Deve essere garantito un carattere non discriminatorio quindi la coerenza con le Cee sulla libera prestazione di servizi delle norme ammesse, con le quali saranno indicate per l'autorizzazione ad operare l'ambito del Centro di servizi ed assicurativi dei punti franchi di Trieste. Sono questi gli elementi dei questi forti governi italiani dalla direzione alla Concorrenza fino a gennaio. Le risposte, smesse con il lungo ritardo avuto un carattere argomentato, non antagonista, a partire positiva assunzione di responsabilità del nostro governo nei principi comunitari. S'investe, assai grave se a questo impegno per un punto che per altro è difficile implementare un successo svezio Cee, dalla Dg XIII dovesse avere un carattere argomentato negativo verso una i che non si propone di aumentare le capacità di circolazione interregionale, con attuazione la facilità riconferma i persistenti dei punti franchi ste. La stessa giurisprudenza Corte di giustizia sull'art. 6 del trattato Cee conforta qui. Si tratta perciò ora di porre, dal confronto di merito la compatibilità comunitaria, che sono essenziali per la italiana verso l'Est. Il Centro, diversamente, deve restare prevalentemente fondato su una valorizzazione di capacità all'interno di un quadro di azione normativa nuova, finanziaria ecc.

comunità Europea. Due cose sono preliminari.

Non può essere concesso «aggiramento» dei limiti di natalità delle imprese ammissibili diretti o indiretti della stessa Regione. Recentemente la Regione Friuli-Venezia Giulia ha elaborato la proposta della Commissione Cee di «adeguamento comunitario» di intervento nel settore industriale. Deve essere garantito un carattere non discriminatorio quindi la coerenza con le Cee sulla libera prestazione di servizi delle norme ammesse, con le quali saranno indicate per l'autorizzazione ad